



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ARGENTINO	PIETRO	Presidente
<input type="checkbox"/>	VIGORITA	CELESTE	Relatore
<input type="checkbox"/>	MONOPOLI	PIETRO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1811/14  
depositato il 11/12/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° PROT 8562/2014 PROV 882/2009 I.C.I. 2009  
contro: COMUNE DI TORRICELLA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1811/14

UDIENZA DEL

16/03/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

1132

PRONUNCIATA IL:


16 MAR. 2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

08 APR. 2015

Il Segretario

Il Segretario di Sezione  
Angelo PAGANO



FATTO

Con atto prodotto il 28.11.2014 [REDACTED], CF: [REDACTED] ha proposto ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento Anno 2009, Prot. n. 8562/2014 provv. 882/2009 del 15.10.2014, spedito a mezzo del servizio postale il 05.11.2014, avente ad oggetto il recupero di ICI Anno 2009 Comune di Torricella, per Euro 229,00, oltre accessori. Ha eccepito:

- La erroneità della pretesa rispetto alle unità immobiliari indicate nell'avviso e identificate con il foglio 22 n. 592 sub 2 e 3, laddove determinata in forza di rendite catastali attribuite a dette unità dalla Agenzia del Territorio-UTE di Taranto ed annullate dalla CTR di Bari- Sezione Staccafa di Taranto, con sentenza n. 138 del 03.02.2012-17.07.2013, passata in cosa giudicata.
- Inesistenza della notifica eseguita a mezzo del servizio postale ed in difetto della indicazione degli elementi essenziali della relazione di notificazione.
- Carenza di legittimazione dei funzionari che hanno sottoscritto l'atto, per omessa indicazione dei poteri di delega.
- Violazione art. 21 septies Legge 241/1990, per difetto di sottoscrizione autografa.
- Difetto di motivazione e di prova, anche per omessa allegazione degli elementi richiamati.

Nel giudizio non si è costituito l'ente impositore.

All'esito della udienza del 16.03.2015 questa Commissione decide come segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

-Preliminarmente vale rilevare la legittimità dell'atto impugnato sul rilievo che:

°-La notifica tramite servizio postale (assistita dalla efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cc, ed eventualmente solo in tale modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata) non richiede altro adempimento da parte dell'operatore postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (cfr. ex multis, da ultimo Cass. n. 6395/2014, n. 25128/ 2013 ord. n. 17939/2012).

In ogni caso, anche gli elementi dei quali parte ricorrente ha lamentato la omissione non incidono sulla esistenza della notifica come sostenuto (laddove la inesistenza può essere configurata solo nella ipotesi di adozione di modello in toto difforme da quello previsto dalla normativa in materia) ma, al più, sulla validità della stessa, sì da ritenersi anche gli eventuali vizi denunciati sanati con la proposizione di rituale impugnazione.

° L'atto impugnato è sottoscritto dal funzionario responsabile ICI del Comune nominato con delibera della G.M. n. 116 del 15.03.2002, con firma autografa legittimamente sostituita mediante indicazione a mezzo stampa come previsto e consentito dall'art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93.

° L'atto impugnato contiene tutte le indicazioni necessarie e sufficienti a dare contezza delle ragioni della pretesa, laddove, per quiete giurisprudenza, non è necessaria la allegazione delle delibere, atti generali ex lege non con la loro pubblicazione.

-Passando, invece, al merito, va preso atto che, come documentato da parte ricorrente, la pretesa rispetto alle unità immobiliari indicate

nell'avviso e identificate con il foglio 22 n. 592 sub 2 e 3 è stata determinata in forza di rendite catastali attribuite a dette unità dalla Agenzia del Territorio-UTE di Taranto ma annullate dalla CTR di Bari- Sezione Staccata di Taranto, con sentenza n. 138 del 03.02.2012-17.07.2013, passata in cosa giudicata.

Ed è pacifico che l'intervenuto annullamento delle prefate rendite (per le ragioni, quali esse siano, che né al Comune né a questo giudice è dato sindacare, appartenendo la relativa deliberazione ad altro giudizio) spiega e non può non spiegare la sua efficacia anche nei confronti degli atti che in queste, come l'avviso che ci occupa, hanno trovato presupposto ora non più sussistente.

Da qui l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento dell'atto impugnato.

La particolarità delle questioni trattate costituisce comunque giusto motivo per la compensazione delle spese del procedimento.


#### PER QUESTI MOTIVI

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso impugnato, così provvede:

- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
- Spese compensate.

Così deciso in Taranto in data 16.03.2015

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

